

**Appello - Rilevabilità d'ufficio del concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c. – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4770 del 15/02/2023**

Carattere incondizionato - Insussistenza - Coordinamento con gli oneri di allegazione e prova - Necessità - Conseguenze - Rilievo officioso nel giudizio di primo grado - Limiti - Questione del concorso di colpa trascurata o assorbita in primo grado - Rilevabilità di ufficio in grado d'appello - Sussistenza - Presupposti.

La rilevabilità d'ufficio del concorso di colpa della vittima di un fatto illecito, di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., non è incondizionata, dovendo coordinarsi con gli oneri dell'allegazione e della prova; ne discende che la questione del concorso colposo è rilevabile d'ufficio, in primo grado, allorché risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia desumibile la sussistenza d'una condotta colposa del danneggiato, che abbia concausato il danno e, in grado di appello, se in primo grado ne sia stato omesso il rilievo, ove la parte interessata abbia impugnato la sentenza che non ha provveduto sull'eccezione ovvero la abbia riproposta quando la questione sia rimasta assorbita.